

**Avv. Giulio PROSPERETTI**  
Via G.Belloni 88 – tel. 06 36304109  
00191 – R O M A

**PEC:giulio.prosperetti@avvocato.pe.it**

**Avv. Isabella Maria STOPPANI**  
Via Brenta 2 A – tel. 06 8548784  
00198 – R O M A

**PEC: isbellamaria.stoppani@legalmail.it**

**Al Sig. MINISTRO della GIUSTIZIA**

**ATTO d'INVITO, di DIFFIDA e MONITORIO**

L'A.N.A.I.- Associazione Nazionale Avvocati Italiani, che associa in tutta Italia circa diecimila Avvocati, in persona del suo Presidente, Avv. Maurizio de Tilla, con il suo Direttivo Nazionale, tra cui i sottoscritti Patroni Avv.ti Prof. Giulio Prosperetti ed Isabella Maria Stoppani,

**visto**

il precedente atto di invito, di diffida e monitoraggio 22.12.2014, che si trascrive:

***“premessso***

*che, in attuazione della Legge 147/2012, di riforma dell'Ordinamento Forense, è stato emanato il Regolamento D.M. Min. Giustizia 10.11.2014, n.170, in G.U. 24.11.2014, n. 273, che disciplina le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati,*

*che, tale Regolamento, erroneamente, ed in violazione della Legge, prevede la possibilità di presentare liste di candidati per un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere, e che, anche con riferimento ai voti individuali, prevede che ogni scheda elettorale abbia un numero di righe pari a quello complessivo del Consiglio da eleggere;*

*che, la Legge 147/2012, della quale il citato Regolamento avrebbe dovuto essere di mera attuazione, all'art. 28 co.3, prevede, invece, espressamente, che “ciascun elettore può esprimere un numero di*

*voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere” e non si comprende come il chiaro disposto normativo possa essere stato disatteso dal DM in questione;*

**considerato**

*che, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano pronunciate espressamente su tale questione, segnalando la violazione di legge da parte di tale DM e condizionando il parere favorevole ad un mutamento della disciplina sulle elezioni dei consigli degli ordini degli avvocati;*

*che l’ANAI, insieme a 49 avvocati, tra i quali gli esponenti, ha proposto ricorso al Tar del Lazio, che ha fissato per il 14 gennaio 2015 la Camera di Consiglio per la discussione dell’incidente di sospensione, sulla domanda cautelare di annullamento, in parte qua, del regolamento in questione;*

*che, a seguito del suddetto ricorso, notificato il 6.12.2014 e depositato il 10.12.2014, R.G. 15512/2014, in sede di provvedimento monocratico, il Presidente del TAR del Lazio, con decreto del 18.12.2014, n. 6538, ha dichiarato che sussiste **“l’obbligo di osservanza da parte degli organi competenti, del disposto di cui all’art.29 co,3 della Legge n. 247/2012”**;*

**ritenuto**

*che, il Ministero della Giustizia dovrà pertanto impartire idonee disposizioni affinché le elezioni dei Consigli degli Ordini che si svolgeranno in tutta Italia nel prossimo mese di Gennaio, possano avere una chiara disciplina conforme alla legge;*

*che, in particolare, dovrà disporsi che le liste e i voti individuali non potranno superare i due terzi dei componenti complessivi dei singoli Consigli;*

*che, in sede di specificazione della disciplina per le elezioni in oggetto, il Ministero dovrà anche chiarire, oltre alla limitazione del voto ai due terzi dei componenti, i requisiti dell'elettorato passivo, in relazione alle previsioni di incandidabilità previste dalla Legge; nonché l'ammissibilità del voto riferito ad una intera lista, senza l'analitica specificazione dei nominativi dei singoli candidati, procedura questa non prevista dalla legge;*

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO e RITENUTO**

**si significa**

*il gravissimo stato di incertezza determinato dall'illegittimo DM, pubblicato a ridosso della indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, che interessano 250.000 cittadini Avvocati e che, ove si svolgessero nell'attuale contraddittoria situazione, sarebbero oggetto di innumerevoli impugnazioni, nelle diverse sedi competenti, stante i numerosi profili di illegittimità e le lacune dell'attuale regolamentazione di cui al DM 170/2014;*

*che alcuni meno prudenti Consigli degli Ordini hanno fissato la data delle elezioni a ridosso della data fissata dal TAR Lazio per la discussione della sospensiva; e che, nelle more, alla luce del decreto cautelare TAR Lazio n. 6538/2014 la stanno rinviando;*

**SI INVITA**

*l'On. Ministro, anche in autotutela, a adottare con urgenza gli*

*opportuni provvedimenti, affinché le elezioni per il rinnovo dei 165 Consigli degli Ordini degli Avvocati d'Italia si possano svolgere regolarmente, nel rispetto del dettato normativo, così come imposto dal decreto del presidente del Tar Lazio, in modo che siano composti secondo rigorosi criteri democratici di rappresentatività*

**CON AVVERTIMENTO e DIFFIDA**

*che, in difetto, sarà responsabilità dell'on. Ministro il proliferare di contenziosi che stante la palese antidemocraticità dell'illegittimo Regolamento, seguirà alle elezioni dei singoli Ordini territoriali.*

*Roma, 22 dicembre 2014*

*Prof. Avv. Giulio Prosperetti*

*Avv. Isabella Maria Stoppani*

**Vista**

l'ordinanza 18.2.2015, n.735, con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello dei sopracitati ricorrenti, ha testualmente deciso che *"considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n.247 del 31 dicembre 21012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben riflettono sui temi dell'imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 comma 2 della Costituzione;*

*Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un'interpretazione in cui il limite di voti di cui all'art.28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l'evocato confine, modi di*

espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n.4 del 14 gennaio 2010”

**Considerato**

che l'inerzia del Sig. Ministro ha già provocato numerosi contenziosi ed un'assoluta incertezza

**Ritenuto**

Indispensabile ed urgente che gli Avvocati italiani possano votare i loro rappresentanti nei Consigli degli Ordini distrettuali secondo regole legittime e democratiche, in tempi brevi

**TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO e RITENUTO**

**SI INVITA**

ancora una volta l'on. Ministro a provvedere a modificare il Regolamento approvato con D.M. Min. Giustizia 19.11.2014, n.170, in G.U. 24.11.2014, n.273, secondo l'interpretazione costituzionalmente conforme già indicata dal Presidente del TAR del Lazio con i decreti cautelari n.ri 6538/2014 e 6/2015 ed esaustivamente indicata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 735/2015 e con gli ulteriori profili già evidenziati

**CON AVVERTIMENTO e DIFFIDA**

che, in difetto, sarà responsabilità dell'on. Ministro l'ulteriore proliferare dei contenziosi in relazione ai risultati delle elezioni già svoltesi; il protrarsi della prorogatio dei Consigli degli Ordini nei quali non si è votato, ed in generale una situazione di assoluta incertezza

**Prof. Avv. Giulio Prosperetti**

**Avv. Isabella Maria Stoppani**

giuridica.

Roma, 18 febbraio 2015

Prof. Avv. Giulio Prosperetti

Avv. Isabella Maria Stoppani